

R.G. 15408/2018



TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

Antonio Costantini	- Presidente relatore -
Carlotta Soria	- Giudice -
Valentina D'Aprile	- Giudice -

nel procedimento recante **n. 15408/2018 r.g.** degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex art. 35 d. lgs. n. 25/2008 e 737 cod. proc. civ., depositato in data 27 ottobre 2018, da [REDACTED] nato in Nigeria il [REDACTED], difeso dall'avvocato Mariagrazia Stigliano;

(RICORRENTE)

Contro

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BARI**

(RESISTENTE)

e

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI

A scioglimento della riserva dell'udienza del 19 ottobre 2020, verificata la regolarità del contraddittorio, ha pronunciato il seguente

DECRETO

1. Il ricorrente, cittadino Nigeriano, originario dell'Edo State, ha impugnato il provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bari in data 10 luglio 2018, notificatogli il 20 ottobre 2018, contenente il rigetto dell'istanza di protezione internazionale; ha richiesto preliminarmente fissarsi l'udienza di trattazione e l'audizione del ricorrente non essendo stata effettuata la videoregistrazione del colloquio; nel merito ha richiesto il riconoscimento dello *status* di rifugiato, in subordine della



tutela sussidiaria ex art. 14 d.lgs. 251/2007, in via ancora subordinata, di quella umanitaria, nonché l'asilo ex art. 10 comma terzo, Cost., ed in ultima istanza il riconoscimento del permesso di soggiorno per cure mediche, protezione speciale, casi speciali, calamità ed alto valore civile.

Il Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bari, pur regolarmente citato, non si è costituito.

Il P.M. non è intervenuto né ha rilevato l'esistenza di circostanze ostative.

Alle udienza del 21 febbraio 2019 il ricorrente depositava, oltre al provvedimento impugnato, due certificati scolastici attestanti la frequentazione e conoscenza della lingua italiana (livello A1 e A2), rimettendosi al Giudice in ordine all'opportunità di effettuare la richiesta audizione; all'udienza del 16 maggio 2019 depositava testamento del padre dal quale si trarrebbe conferma alla vicenda narrata in ordine allo spossessamento ad opera del fratello dei beni ricevuti in eredità; all'udienza del 20 novembre 2019 la difesa ha depositato la comunicazione UNILAV con buste paga di agosto, settembre ed ottobre 2019 per contratti di lavoro a partire dal 29 luglio 2019 a tempo indeterminato quale lavoratore domestico ("badante" del sig. [REDACTED]), all'esito della quale il giudice ha rinviato la causa all'udienza del 11 marzo 2020, udienza rinviata d'ufficio a quella del 5 maggio 2020 egualmente rinviata d'ufficio all'udienza del 19 ottobre 2020 nel corso della quale il ricorrente, oltre a richiamare la documentazione lavorativa inviata in precedenza telematicamente, ha depositato quattro buste paga di gennaio, febbraio, marzo e maggio 2020 facendo presente che il ricorrente aveva lasciato il proprio paese da minorenni. La parte ricorrente metteva, altresì, in evidenza la difficile situazione sanitaria attualmente esistente in Nigeria in considerazione della diffusione del virus COVID 19.

2. Nel merito, il ricorso deve essere parzialmente accolto limitatamente alle ragioni di tipo umanitario.

3. Va evidenziata preliminarmente l'irrilevanza dell'audizione diretta dell'istante, pur richiesta - genericamente e senza evidenziare in ordine a quale profilo necessitassero ulteriori approfondimenti - dalla difesa, il quale ha prodotto in causa il verbale delle articolate dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione territoriale di Bari del 16 marzo 2018, sufficientemente ampie e adeguatamente illustrative dei motivi dell'invocata protezione. La semplice richiesta, per di più generica, se impone di fissare l'udienza di trattazione, non implica la necessità di disporre una nuova audizione dinanzi all'Autorità giudiziaria qualora, come nel caso che ci occupa, ritenuta inutile ai fini della completa verifica della posizione del richiedente protezione.

Ed infatti, la nuova disciplina processuale introdotta dalla legge n. 46 del 2017 (nota come legge Minniti) non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata dal Tribunale caso per caso, e ciò in aderenza a quanto statuito dalla



Corte di Giustizia (sent. Sacko del 26/7/2017, in causa C-348/16) e allo scopo di garantire al ricorrente un "rimedio effettivo", così come previsto dall'art. 47 della c.d. Carta di Nizza. Sullo specifico punto, si è peraltro pronunciata la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante (sez. I, sentenza 5 febbraio 2019 n. 3236; sez. I civile, ordinanza 13 dicembre 2018 n. 32319; sez. I civile, sentenza 5 luglio 2018 n. 17717). Anche in caso di racconto inattendibile e contraddittorio e per di più variato nel tempo, non risulta necessario provvedere a nuova audizione al fine di colmare eventuali lacune della narrazione e chiarire la sua posizione, evenienza che non determina la nullità della decisione di merito che - come del resto affermato da Corte di Giustizia U.E., 26 luglio 2017, in causa C-348/16, Moussa Sacko, e da Corte EDU, 12 novembre 2002, Dory c. Svezia - rigetti la domanda (Sez. 1, Ordinanza n. 33858 del 19/12/2019, Rv. 656566 - 01).

Il ricorrente, tra l'altro, nel corso della trattazione, ha espressamente demandato al Giudice designato l'opportunità di eseguire l'atto istruttorio, in tal modo dimostrando di non ritenere lo stesso assolutamente necessario, mentre il Giudice designato, per le ragioni sopra espresse, non lo ha ritenuto utile.

4. Il ricorrente, nel corso dell'audizione intervenuta dinanzi alla Commissione territoriale di Bari del 10 luglio 2018, dichiarava di essere nato e vissuto a Julius Berger, nell'Edo State, e di essersi trasferito per un anno e tre settimane a Lagos a causa di problemi avuti con il fratello, di aver frequentato la scuola per sei anni e di aver lavorato a Lagos come panettiere. Riferiva di aver perso il padre nel 2013 e di avere in Patria la madre, due fratelli (uno più piccolo ed altro più grande) e tre sorelle, di appartenere al gruppo etnico Essan e di essere di religione cristiana (chiesa *Deeper Life Bible Church*). Riferiva di aver dovuto abbandonare la Nigeria per contrasti sorti all'interno della famiglia e per le conseguenti minacce di morte ricevute da suo fratello maggiore che voleva impossessarsi dei terreni lasciategli in eredità dal padre. Che a causa di tali contrasti era stato aggredito da un gruppo di persone appartenenti ad una confraternita alla quale avrebbe aderito il fratello e che, seppur avesse deciso di abbandonare la città dove aveva vissuto per recarsi a Lagos, anche in tale contesto si sentiva minacciato dal gruppo della confraternita in ragione di una sua foto che, a seguito di una riunione che era avvenuta tra soggetti appartenenti a tale confraternita ed il fratello, sarebbe stata inviata a tutti gli appartenenti alla stessa confraternita. Riferiva di non essersi rivolto alla polizia per non far sapere dove si trovasse. Riferiva che, vistosi osservato anche per strada e tenuto conto che la citata società segreta era dappertutto, aveva deciso, quando aveva appena sedici anni, di andare da un suo amico che si trovava in Niger, a casa del quale aveva vissuto unitamente alla famiglia di costui; aveva lavorato come panettiere per tre settimane, dopo le quali il padre del suo amico gli avrebbe detto che non sarebbe potuto rimanere in casa, consigliandogli di recarsi in Libia ove avrebbe potuto trovare facilmente lavoro. In Libia avrebbe lavorato per conto di un uomo per alcune settimane senza ricevere retribuzione alcuna ed un giorno aveva incaricato gli "Asma boy" di farlo imbarcare con la forza, condotta violenta così repentina da non aver avuto



il tempo di prendere gli effetti personali. Nel momento dell'imbarco che aveva riguardato una moltitudine di persone, un migrante che si era rifiutato di salire a bordo del natante era stato ucciso con colpi d'arma da fuoco.

5. Secondo la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e del d.lgs. n. 251/2007, requisito essenziale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato è il fondato timore di persecuzione personale, diretta nel paese d'origine del richiedente a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate.

Il richiedente la protezione internazionale è, secondo i fondamentali principi regolanti il diritto di azione, gravato dall'onere di allegare e dimostrare le circostanze di fatto integranti i presupposti della protezione invocata, anche sotto il profilo del pericolo di subire grave danno in caso di rimpatrio, con preciso riferimento alla effettività e attualità del rischio.

Qualora tuttavia taluni fatti non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è necessaria se l'istante abbia compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda, abbia prodotto tutti gli elementi in suo possesso ed abbia fornito spiegazione razionale della loro mancanza, le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, la domanda sia stata presentata il prima possibile e sia accertata la credibilità dell'interessato (Cass. S.U. n. 27310/2008). In altre parole, allorquando l'onere della prova non sia stato assolto dal richiedente la protezione internazionale, il giudice è chiamato a valutare la fondatezza dei relativi presupposti sostanziali alla stregua di una valutazione probabilistica da compiersi in forza non di mere ipotesi astratte o congetturali, ma in base alle condizioni concrete esistenti nel paese d'origine dello straniero, la cui sussistenza deve pur sempre essere dimostrata dall'istante, quanto meno in termini di prova logica o circostanziale, non essendo all'uopo sufficienti le dichiarazioni dell'interessato, le attestazioni provenienti da terzi estranei al giudizio (in difetto di altri elementi di prova atti a suffragare le risultanze promananti da detti scritti), il riferimento a situazioni politico-economiche di dissesto del Paese di origine o a persecuzioni nei confronti di non specificate etnie di appartenenza ovvero il richiamo al fatto notorio, non accompagnato dall'indicazione di specifiche circostanze riguardanti direttamente il richiedente, il quale per l'appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita, rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale (tra le altre, Cass. n. 26278/2005, n. 18353/2006, n.26822/2007)".

Il Collegio ritiene corretta la valutazione di non credibilità delle dichiarazioni effettuata dalla Commissione territoriale, con particolare riferimento al vissuto personale che avrebbe determinato l'emigrazione dal Paese d'origine del richiedente protezione. Condivisibile risulta la valutazione di inverosimiglianza circa la prospettata persecuzione asseritamente portata ai suoi danni dal fratello maggiore tramite la confraternita riconducibile, a suo dire, ai *Balck Axe Gyration*, tenuto conto che il racconto in ordine all'intervento di detto gruppo risulta



stereotipata e inconferente rispetto alla vicenda privata a mente della quale vi sarebbe stato un conflitto familiare con il fratello a causa delle intenzioni di costui di impossessarsi di un terreno lasciategli dal padre. Condivisibile risulta la rilevata contraddizione in cui era incorso [REDACTED] [REDACTED] nella narrazione dell'aggressione, specie nella parte in cui aveva dapprima affermato che il fratello avesse tentato di strangolarlo per poi affermare, contraddicendo quanto detto in precedenza, che invece, vistosi cercato dal fratello, si fosse nascosto in casa e fosse fuggito. Così come inverosimile risulta la versione a mente della quale il fratello, avendo saputo che si trovava a Lagos, avesse diffuso la sua foto tra gli appartenenti alla confraternita e che costoro lo stessero cercando; evenienza non remota ma impossibile tenuto conto che la città di Lagos, la più grande e popolosa della Nigeria, conta circa sedici milioni di abitanti; è stato, inoltre, rettamente rilevato come lo stesso ricorrente non avesse avuto problemi a rimanere in quella città per oltre un anno e che, pur richiesto in merito, non abbia indicato nessun episodio che deponesse per minacce o violenze riconducibili a tali fatti.

Alla luce delle espresse considerazioni in ordine alla non credibile versione in quanto carente e vaga in ordine alle ragioni della sua emigrazione, deve escludersi la possibilità di riconoscere la prova agevolata di cui all'art. 3, comma 5, d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251 e, conseguentemente, la sussistenza del timore fondato di persecuzione personale diretta nel paese di origine del richiedente a causa della razza, della religione, della nazionalità della appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate ex art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 e dal d.lgs. 251/2007 all'art. 7 per la concessione dello *status* di rifugiato.

Né il ricorrente, seppure non credibile, ha astrattamente rappresentato situazioni che potessero, qualora vere, fondare la protezione ex art. 7, d.lgs. cit. In tal senso non utile risulta la copia fotostatica di un foglio scritto al *computer*, privo di timbri, da cui emergerebbe il lascito testamentario del padre del ricorrente; atto che, anche qualora fosse autentico (e le caratteristiche dell'atto lo fanno escludere a cagione dell'assenza di qualsiasi segno di ufficialità, quale un timbro pubblico o dell'ufficiale che, dopo averlo ricevuto, ne ha dato esecuzione), dimostrerebbe unicamente che il ricorrente è destinatario di una porzione del patrimonio lasciategli in eredità dal padre, mentre l'eventuale contrasto con il fratello, adeguatamente epurato dalla ritenuta inverosimile intromissione della confraternita per le ragioni sopra riferite, sarebbe niente altro che vicenda conflittuale interna alla famiglia estranea ai presupposti richiesti per il riconoscimento della protezione internazionale ex art. 7 d.lgs. 251/2007.

Considerazioni analoghe valgono per la protezione sussidiaria ex art. 14, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 251/2007 perché, come detto, la versione non risulta credibile e, conseguentemente, non risultano comprovate, nel corso dell'audizione dinanzi alla Commissione ovvero in corso di causa, circostanze suscettibili di rientrare nel concetto di "danno grave".



Quanto alla lettera c), non sussistono i presupposti per l'individuazione, in caso di rimpatrio, di un rischio di danno grave ai sensi della lett. c) dell'art 14 d.lgs. 251/2007, così come evidenziato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (cfr. CGUE del 17/2/2009, C-465/07, Elgafaji) *"la sussistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile non necessita della prova che il richiedente sia oggetto specifico di minaccia per motivi peculiari attinenti alla situazione personale. La minaccia si considera, infatti, provata, eccezionalmente, quando il conflitto armato in corso nel Paese di provenienza del richiedente è di tale gravità che la sola presenza del civile nel Paese in questione rappresenta di per sé un rischio effettivo di subire tale minaccia"*. Inoltre, è stato precisato nella menzionata decisione giurisdizionale che *"qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso"* non è tale da raggiungere un livello talmente elevato da far emergere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe a causa della sua sola presenza sul territorio un rischio effettivo di subire una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona, grava sul ricorrente quantomeno allegare - al fine del successivo approfondimento istruttorio ufficioso - gli elementi peculiari della sua situazione personale idonei a dimostrare il rischio che egli possa essere colpito specificamente.

Al contrario di quanto al riguardo evidenziato dal ricorrente che mette in rilievo generalizzate situazioni di pericolo esistenti nel paese ma non coinvolgenti la zona di specifica provenienza, come emerge dalla consultazione di recenti e mirate informazioni provenienti da fonti internazionali, la zona di origine del ricorrente, allo stato delle informazioni attualmente disponibili circa il livello di insicurezza e di violenza nell'area territoriale di riferimento, non consente di ravvisare un conflitto armato interno di intensità tale da esporre indiscriminatamente qualsivoglia civile al rischio di un danno grave alla persona o alla propria incolumità.

Considerati i rapporti di EASO (aggiornato a febbraio del 2019 https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Country_Guidance_Nigeria_2019.pdf), di ECOI (https://www.ecoi.net/en/file/local/2021740/2019h1Nigeria_en.pdf), di Amnesty International (<https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2017-2018/>) e di Human Rights Watch (<https://www.hrw.org/>) aggiornati all'anno 2017-2018, non si rilevano nella zona sud-sud della Nigeria (Edo State) conflittualità tali da giustificare il riconoscimento di protezione internazionale nella forma della protezione sussidiaria prevista dalla lettera c) dell'art. 14 del D.Lgs. 251/2007. Il nuovo rapporto di EASO individua gli elementi da soddisfare per l'ottenimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c). Il primo elemento è sicuramente la presenza di conflitti armati nel senso di cui alla sentenza Diakité resa il 30 gennaio 2014 dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea. Un secondo elemento necessario per poter accedere alla protezione sussidiaria di cui alla lett. c) dell'art.14, è ricoprire la qualifica di "civile", il fine di questa previsione è quello di proteggere solo quelli che non hanno preso parte ad un conflitto, in realtà in questa categoria rientrano anche coloro che hanno partecipato a



conflitti ma che vi hanno rinunciato. Secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia nel caso Diakité, il termine "civile" può essere letto come lo si intende nel linguaggio comune, quindi come un individuo che non è parte di nessuna fazione coinvolta in un conflitto e che non prende parte nelle ostilità; quindi analizzando la situazione della Nigeria, non possono essere considerati civili coloro che sono membri di Boko Haram, membri dei gruppi armati di contadini e pastori, gruppi militanti nel Delta del Niger, membri del CJTF, membri delle forze di sicurezza nazionali quali l'esercito, la marina militare o aeronautica nigeriana. Un terzo elemento necessario è la presenza della violenza indiscriminata, come definita dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea nella sentenza Elgafaji, è da intendersi come quella che si estende all'individuo indipendentemente dalla sua situazione personale. Il quarto elemento necessario per accedere alla protezione sussidiaria ex lett. c), art.14, è la presenza di una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona del civile. Inoltre è necessario che ci sia un nesso tra la minaccia e le violenze indiscriminate, infatti la minaccia per la vita o la persona deve essere causata dalle violenze indiscriminate. In ordine alla situazione esistente a Lagos, città di transito del ricorrente che vi avrebbe vissuto per oltre un anno, dal rapporto redatto dal Ministero dell'interno, datato 27 dicembre 2017, emerge la "città non è solo un centro economico nazionale e continentale, ma anche l'ex-capitale della Nigeria e una delle più grandi città del mondo. La città è sede di molte dimostrazioni politiche, alcune delle quali si sono trasformate in violenza. Ad esempio, nel gennaio 2012 sono scoppiate rivolte quando il governo federale ha deciso di ridurre un sussidio per il combustibile. Oltre alla violenza politicamente motivata, AOA (action on armed violence) elenca anche altre forme di violenza armata nella regione sudoccidentale. La maggior parte di queste violenze, come rapine, criminalità organizzata e l'uso sproporzionato della forza da parte delle autorità statali, è concentrata nello Stato di Lagos. I principali attori coinvolti nella violenza armata sono milizie etniche, giovani, gruppi criminali, lo stesso apparato di sicurezza dello Stato e i cosiddetti

«Area Boys». Quest'ultimo gruppo è responsabile di molti crimini a Lagos e in quasi tutti gli stati della regione. Anche se non tutti i giovani sono «Area Boys», tuttavia «l'ONU stima che in Nigeria ci siano 25 milioni di giovani in condizioni di privazione economica e socialmente svantaggiati. Le disuguaglianze e le difficoltà riscontrate da questi giovani contribuiscono notevolmente all'incidenza della violenza a Lagos» (https://coi.easo.europa.eu/administration/italy/PLib/2017_12_27_Nigeria_Lagos.pdf).

Informazioni che, se da un lato confermano quanto sopra rilevato in ordine al carattere meramente criminale e delinquenziale delle bande di giovani scarsamente organizzate che girano per la città e che risultano tendenzialmente dedite alle estorsioni ed al traffico di stupefacenti, non consentono di ritenere esistente un conflitto armato interno al Paese di intensità tale da esporre indiscriminatamente qualsivoglia civile al rischio di un danno grave alla persona o alla propria incolumità personale.

In conclusione, la situazione dell'Edo State e della città di Lagos non è caratterizzata da livelli di violenza indiscriminata tali da determinare un rischio effettivo di danno grave nel



senso di cui all'art. 14 lett. c) d.lgs. 251/2007 per l'intera popolazione civile, né il richiedente possiede caratteristiche specifiche e dimostrate per cui si può presumere un "differenziato e qualificato rischio", così come espresso dalla Commissione.

6. A differenti conclusioni deve invece pervenirsi, come anticipato, in relazione alla subordinata richiesta di riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria ai sensi dell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998.

6.1. Non preclude tale valorizzazione anche officiosa la circostanza che il ricorrente abbia reso dichiarazioni ritenute non credibili in ordine all'esatta ragione che lo avrebbe spinto ad espatriare. In tal senso soccorre ormai consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui "il giudizio di scarsa credibilità della narrazione del richiedente, in relazione alla specifica situazione dedotta a sostegno della domanda di protezione internazionale, non può precludere la valutazione, da parte del giudice, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, delle diverse circostanze che concretizzino una situazione di "vulnerabilità", da effettuarsi su base oggettiva e, se necessario, previa integrazione anche officiosa delle allegazioni del ricorrente, in applicazione del principio di cooperazione istruttoria, in quanto il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, deve essere frutto di valutazione autonoma, non potendo conseguire automaticamente al rigetto delle altre domande di protezione internazionale, attesa la strutturale diversità dei relativi presupposti" (Sez. 1, Sentenza n. 10922 del 18/04/2019, Rv. 653474 - 01).

Va premesso che la richiesta di protezione formulata alla Questura è certamente precedente (il verbale di audizione è stato redatto il 10 luglio 2018) all'entrata in vigore del d.l. n. 113/18 (5.10.2018), recante "disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione"; essa, infatti, resta insensibile alle innovazioni introdotte dal "decreto sicurezza", e ciò non solo per la natura sostanziale e non processuale delle modifiche all'istituto della protezione umanitaria (v. art. 11 preleggi cod. civ.), ma anche per la natura intrinseca della protezione umanitaria da configurarsi quale diritto soggettivo preesistente al suo riconoscimento, trovando origine nella peculiare condizione di privazione dei diritti umani patita dall'individuo nel Paese di origine nel quale non può fare dunque più rientro (cfr. Cass., S.U., n. 19393/2009 e Cass. n. 4455/2018, dove si puntualizza come la pronuncia sulla domanda di protezione umanitaria abbia natura dichiarativa e non costitutiva).

Da ultimo, la Suprema Corte nel suo massimo consesso (n. 29459/19 del 13/11/2019) ha confermato il citato orientamento, affermando che la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito con L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dal d.lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; ciò perché il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell'ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di



compromissione dei diritti umani fondamentali tanto che la domanda volta a ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile; le domande presentate prima dell'entrata in vigore della citata legge, quindi, saranno scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione.

Tanto premesso in merito alla disciplina sostanziale applicabile, è opportuno rilevare che l'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 non tipizza(va) i seri motivi di carattere umanitario che limitano il potere di rifiutare o revocare il permesso di soggiorno allo straniero privo dei requisiti previsti da convenzioni o accordi internazionali, dovendosi fare riferimento alle fattispecie previste dalle convenzioni universali o regionali che autorizzano o impongono all'Italia di adottare misure di protezione a garanzia dei diritti umani fondamentali e che trovano espressione e garanzia anche nella Carta Costituzionale.

6.2. Deve ritenersi che il rilascio del permesso di soggiorno presupponga che venga allegato un diritto assoluto meritevole di protezione e circostanze dalle quali desumere che il ricorrente subirebbe certamente pregiudizio in Patria.

Nel caso di specie risulta un'effettiva lesione di diritti fondamentali del ricorrente qualora rimpatriato ed è comprovata una specifica situazione denotante vulnerabilità dello stesso.

6.3. Deve, infatti, osservarsi che il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, misura atipica e residuale, deve essere frutto di valutazione autonoma caso per caso, non potendo conseguire automaticamente dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale, essendo necessario invece considerare la specificità della condizione personale di particolare vulnerabilità del richiedente, da valutarsi anche in relazione alla sua situazione psico-fisica attuale ed al contesto culturale e sociale di riferimento (Sez. 1, Ordinanza n. 13088 del 15/05/2019, Rv. 653884 - 02). Valutazione che il Collegio deve effettuare, allora, tenendo presente tutti gli elementi comunque emersi nel corso del giudizio ed afferenti la posizione soggettiva del ricorrente, non essendo ammissibile una precostituzione di categorie astratte con conseguente parcellizzazione di tutti gli aspetti valorizzabili.

Sulla base di quanto emerge dalle risultanze istruttorie, comprensive non solo del verbale di audizione, ma anche da quanto è dato apprendere dalle allegazioni effettuate nel corso della istruttoria e *sub* 1. enunciate, il ricorrente, privo del padre deceduto, ha intrapreso il percorso migratorio quando era ancora giovanissimo, attraversando il Niger e la Libia, dove sfruttato dal suo datore di lavoro raggiungeva l'Italia imbarcandosi, unitamente ad altri migranti impegnati, nel medesimo "viaggio".

In Italia ha partecipato attivamente a tutte le iniziative formative, frequentando corsi per l'apprendimento della lingua italiana e iniziando a lavorare.

Integrazione lavorativa comprovata dalle comunicazione UNILAV allegate e dalle numerose buste paga: depongono in tal senso le buste paga di agosto, settembre e ottobre 2019 per contratti di lavoro a partire dal 29 luglio 2019 a tempo indeterminato quale lavoratore domestico, quattro buste paga relative ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e maggio 2020.



Documentazione che attesta lo svolgimento concreto di attività lavorativa per periodo apprezzabile di tempo svolta anche durante gli ultimi mesi in cui difficile risulta detto inserimento.

Pur dovendosi evidenziare che l'integrazione lavorativa non sia *ex se* sufficiente per far ritenere sussistente un diritto alla protezione umanitaria, essendo invece necessario effettuare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza (Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062 - 02), deve ritenersi che proprio sotto il profilo comparativo il ricorrente, sulla base di quanto non risulta sconfessato dalla Commissione territoriale, era eminentemente impiegati quale panettiere e, partito dalla Nigeria ancora minorenni, ha descritto una vita di stenti economici ed affettivi.

6.4. Deve nondimeno osservarsi che, nel corso del giudizio, segnatamente nelle conclusioni rassegnate a verbale in occasione della udienza del 19 ottobre 2020, il ricorrente ha rappresentato il pericolo per la propria salute in ipotesi di rimpatrio in considerazione dell'attuale emergenza connessa alla pandemia da COVID 19.

I presupposti della protezione umanitaria, invero, possono essere individuati in situazioni soggettive del richiedente (ad esempio, gravi condizioni di salute incompatibili con il ritorno nel Paese d'origine, ovvero ancora la sussistenza di patologie non curabili nel proprio Paese) ovvero in situazioni generalizzate del Paese di origine non già di natura socio - politica ma alimentare (ad esempio, situazioni di carestia o grave emergenza alimentare che rendano altamente probabile che il richiedente, tornato nel proprio paese, muoia per fame) e/o sanitaria (ad esempio, la diffusione di epidemie non controllabili in un determinato Paese, cosicché la semplice permanenza del richiedente nel suo Paese determinerebbe, per lui, il rischio di contrarre la malattia) e/o ambientale (ad esempio, cataclismi naturali che abbiano sconvolto l'intero territorio statale e lasciato la popolazione senza abitazione e sostentamento alimentare).

In ordine al pericolo, seppure per motivi contingenti, che il rimpatrio possa compromettere la salute, esplicitamente si pronuncia l'art. 19, comma 2, lett. *d-bis*) e *20-bis* del d.lgs. 286/1998, disposizione, quest'ultima, che prevede che quando il paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, il questore rilasci il permesso di soggiorno per calamità; permesso valido per sei mesi che, qualora le condizioni permangano, può essere rinnovato per analogo periodo. La citata disposizione afferma, testualmente "il questore rilascia", ma non sussiste alcun dubbio sul fatto che, al ricorrere dei presupposti richiamati dalla norma, sussista un vero e proprio obbligo dell'amministrazione in considerazione del diritto soggettivo assoluto esistente in capo al richiedente.

L'art. *20-bis* cit., introdotto dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2018, ha espressamente previsto un particolare permesso di soggiorno da concedersi quando nel paese di origine dello straniero vi sia una situazione di contingente ed eccezionale calamità,



ipotesi che disciplina una condizione di vulnerabilità tutelabile (Sez. 1, Ordinanza n. 2563 del 04/02/2020, Rv. 656878 - 01); previsione che il Tribunale ritiene di dover valorizzare in quanto evidenza e rafforza il giudizio già sopra espresso in ordine all'esistenza di presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Si osserva che, dall'accertamento disposto dal Tribunale, che in proposito conserva un potere officioso di integrazione a condizione che il motivo, come nel caso di specie, sia stato dedotto, in Nigeria, Stato in cui il sistema sanitario non riesce ad assicurare una copertura nei confronti della generalità dei cittadini, la situazione connessa alla diffusione del COVID 19 è in crescente ascesa e, nonostante inizino a prevedersi misure di allentamento rispetto a quelle più severe disposte nel mese di marzo del 2020, a partire dal 2 giugno 2020, sono state previste stringenti limitazioni per mezzo del divieto di uscire da casa con "coprifuoco" onde attenuare la diffusione del virus.

Il governo ha allentato le restrizioni il 30 giugno 2020 permettendo viaggi internazionali (Premium Times, 16 July 2020). I voli interni sono ripresi una settimana dopo, al contempo consentendo ad alcuni alunni di tornare a scuola e nei luoghi di culto. Seppur ridotto è ancora in atto il coprifuoco nazionale dalle 22 alle 4 del mattino, e le restrizioni sulle riunioni di massa e le attività sportive rimangono in vigore. Anche l'uso di maschere negli spazi pubblici è obbligatorio.

Dall'esame delle fonti internazionali accreditate e da testate giornalistiche internazionali che monitorano anche sulla base delle comunicazioni ufficiali dei vari governi che la Nigeria, al 14 ottobre 2020, ha ormai raggiunto i 60.655 casi di contagi COVID (dalla consultazione del sito www.worldmeters.info/coronavirus/), tanto che la Nazione si colloca, per numero di casi, subito dopo il Sud Africa e l'Egitto.

Numerosi però sono i segnali, evidenziati dalla stampa internazionale, che portano a ritenere come questi dati, anche per il numero limitato di tamponi svolti su circa duecento milioni di cittadini nigeriani, siano notevolmente sottostimati, mentre i focolai risultano ormai diffusi su tutto il territorio nazionale; certamente più grave, per numero di casi, risulta la situazione in atto nelle grandi città, quale è quella di Benin City da cui proviene il ricorrente, dove le insolite morti venivano inizialmente attribuite a differenti cause, solo successivamente ricondotte alla diffusione del virus.

Inadeguate risultano, inoltre, le risorse a disposizione dei sanitari per poter fronteggiare l'attuale situazione ormai fuori controllo per la mancanza di dispositivi di protezione individuale e l'assenza di sanificazione delle strutture ospedaliere, tanto che numerosissimi medici, come tecnici di laboratorio ed infermieri, similmente a avvenuto in Italia, sono stati contagiati.

Da quanto sopra esposto risulta, pertanto, evidente come il ricorrente, qualora ricondotto nel paese di provenienza, sarebbe esposto all'attuale pandemia che ha interessato anche la Nigeria; concreto pericolo di contagio e conseguente compromissione del diritto alla salute che non potrebbe essere adeguatamente tutelato da quelle strutture sanitarie al contrario di quanto invece possibile grazie al servizio sanitario nazionale qualora permanesse in Italia.



Tenuto conto della complessiva vicenda personale del drammatico vissuto del ricorrente, non ultimo la migrazione da minorenne, il transito in Libia ed il viaggio in mare aperto che lo ha visto assistere alla morte di altro soggetto, deve ritenersi la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

7. Nulla deve essere disposto in ordine alle spese tenuto conto della contumacia dell'Amministrazione.

Sussistono le condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato che sarà liquidato con separato provvedimento.

P.Q.M.

il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) accoglie il ricorso limitatamente alla domanda di riconoscimento della protezione umanitaria e, conseguentemente, dichiara che il ricorrente [REDACTED] ha diritto alla protezione umanitaria e, quindi, al rilascio del permesso di soggiorno "casi speciali" ai sensi del d.lgs. 113/2018;
- 2) ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato;
- 3) nulla per le spese.

Si comunichi.

Così deciso, in Bari, nella camera di consiglio del 23 ottobre 2020.

Il Presidente estensore

Antonio Costantini

